



COMPAGNIA D'ARTE FILODRAMMATICA

"IL SOCCO E LA MASCHERA"

Verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 3.09.2026

A seguito di regolare convocazione, l'anno duemilaventisei il giorno 3 del mese di Settembre, alle ore 21:00 in prima convocazione ed in via telematica se è tenuta un'Assemblea Straordinaria dei Soci con il seguente O.d.G.:

1. Modifica dell'Art. 2 dello Statuto sociale (indicazione del Comune della sede legale e disciplina dei trasferimenti di sede) a seguito della richiesta di integrazione istruttoria prot. N° 65891 / Fascicolo 8.5.2026/911 pervenuta dall'Ufficio RUNTS della Città Metropolitana di Milano.

2. Altre eventuali.

Sono presenti i Soci Rosalia Mangiaracina, Gerardo Notari, Anna Cirulli, Rosa Startari, Fabrizio Bonetto, Romolo Costanzo, Elisa Taibi, Claudio De Fabiani, Melanie Constandinides, Alba Pellegrino, e Luciano Riviuccio e Luigi Carlo Rossi.

Sono presenti per delega Federico Costanzo ed Emanuela Gianese. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, assume la Presiden-

Ref *[Signature]*

za Rosalia Mangiaracina; viene nominata Segretaria la Socia

Rosa Startari la quale verifica la regolarità della convocazione.

La Presidente Mangiaracina, constatata la validità

della seduta, la dichiara aperta.

In relazione al **punto 1 dell'O.d.G.**, dato per letto il nuovo

Statuto, il Socio Luciano Rivieccio illustra la modifica ap-

portata all'Art. 2 dello Statuto della Compagnia. Il presente

atto e lo statuto allegato sono redatti ai fini dell'adeguamento

e dell'iscrizione al RUNTS ai sensi del D.Lgs. 117/2017

e fruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 82 del D.Lgs.

117/2017 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione da

imposta di bollo).

Non essendoci altri argomenti di discussione alle ore 21:30

la Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che il seguente verbale, letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Rosalia Mangiaracina

Il Segretario

Rosa Startari



Art.

1. È
a
fi
S
A

Art.

1.
2.
3.
4.

Art.

1. L'
2. L'
lo
pe
in

3. Al

cu

4. A

aw

rec

5. A n

inte

app

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
COMPAGNIA D'ARTE FILODRAMMATICA IL SOCCO E LA MASCHERA APS

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche Codice Terzo Settore), per trasformazione dalla precedente Associazione Compagnia d'arte filodrammatica Il Socco e La Maschera, l'Associazione denominata "Compagnia d'arte filodrammatica Il Socco e la Maschera APS", in forma abbreviata "Il Socco e la Maschera APS", in seguito detta Associazione.

Art. 2 - Sede e durata

1. L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Segrate (MI)**.
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria
3. Il trasferimento della sede legale in un Comune diverso comporta la modifica del presente Statuto.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - Finalità ed attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati o di loro familiari o di terzi avvalendosi prevalentemente dell'azione volontaria dei propri associati o dalle persone aderenti ad enti associati, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore:
 - comma 1, lett. f) "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"
 - comma 1, lett. i) "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale"
 - comma 1, lett. l) "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa"
 - comma 1, lett. u) "beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale"
 - comma 1, lett. v) "promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata"
3. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma precedente, ed in particolare di valorizzare e diffondere la cultura teatrale, l'Associazione, a titolo indicativo e non esaustivo, può:
 - promuovere e organizzare allestimenti di spettacoli teatrali nonché partecipare a rassegne, concorsi e premi in ambito teatrale;
 - promuovere e partecipare a alla realizzazione di rassegne, concorsi e premi teatrali e altre manifestazioni culturali artistiche ricreative con particolare riferimento alla recitazione, alla cinematografia, alla musica, alle arti figurative e letterarie;
 - organizzare e partecipare a convegni, dibattiti, stages, festival, conferenze, seminari, attività di laboratorio, corsi di aggiornamento e perfezionamento anche professionale di teatro, musica, canto, recitazione, danza, pittura, fotografia, arti circensi ed ogni altra disciplina culturale e ricreativa riconducibile all'attività teatrale e artistica in genere;
 - contribuire alla pubblicazione di libri, articoli e riviste, atti di convegno e seminari, studi, ricerche e alla produzione di materiali fotografici e audiovisivi;
 - collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, enti locali, istituzioni pubbliche e private; sostenere o partecipare ad iniziative a scopo benefico;
4. A norma dell'Art. 36 del Codice Terzo Settore, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.
5. A norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente definita dal Consiglio Direttivo.

Ref *N*

6. A norma dell'Art. 7 del Codice Terzo Settore l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

Art. 4 - Soci

1. Assumono la qualifica di soci le persone fisiche o altre associazioni di promozione sociale che condividono le finalità e gli ideali dell'Associazione, accettando le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi adottati e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
2. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore ai valori minimi stabiliti dall'Art. 35, comma 1 del Codice Terzo Settore.
3. L'Associazione, in relazione all'ammissione degli associati, non dispone limitazioni con riguardo alle condizioni economiche e alle discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 7 dello Statuto.
6. Le prestazioni fornite dai soci, anche quando siano nominati componenti di organi sociali ovvero assumano incarichi per il funzionamento dell'Associazione, sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri, validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Procedura di ammissione

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto e intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne.
3. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno a osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto ed ai regolamenti attuativi adottati.
4. Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio è tenuto ad indicare almeno un indirizzo di posta elettronica per il ricevimento delle comunicazioni sociali che con tale mezzo si intenderanno formalmente effettuate e pienamente efficaci.
5. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato.
6. La qualifica di socio si ottiene al momento dell'ammissione all'Associazione che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta successiva alla presentazione della domanda di ammissione.
7. In caso di accoglimento della domanda di ammissione a socio, l'interessato è tenuto a versare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale.
8. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.
9. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
10. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni; quest'ultimo, entro i successivi trenta giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

1. I soci hanno diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se maggiorenni e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
 - c) votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;

- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali previa richiesta scritta da inviare al Consiglio Direttivo che, entro i successivi sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, comunicherà le modalità e i tempi per l'accesso;
- f) rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

2. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e i regolamenti approvati;
- b) rispettare tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- c) versare le quote associative ed altri contributi negli importi e con le modalità stabilite dall'Assemblea;
- d) contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo i fini dell'Associazione stessa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

- 1. La qualifica di socio si perde per recesso, per espulsione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale.
- 2. Il socio comunica per iscritto al Presidente la volontà di recedere dal rapporto associativo. Il recesso ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne dispone la presa d'atto o, in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.
- 3. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti contrari ai principi di democrazia interna o anche potenzialmente suscettibili di procurare danni morali o materiali all'Associazione, ovvero in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti.
- 4. Il Socio decade dalla qualifica quando non versa la propria quota associativa annuale e/o gli eventuali contributi di cui al successivo Art. 16 comma 2, entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio Direttivo e resti inadempiente anche dopo l'ulteriore termine ingiuntogli dal Consiglio medesimo.
- 5. L'espulsione e la decadenza sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato.
- 6. Il socio interessato da un provvedimento di espulsione può presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento.
- 7. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di Socio non dà diritto alla restituzione di qualsiasi importo versato all'Associazione.

Art. 8 - Volontari e collaboratori

- 1. L'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno personale e volontario dei propri soci per la realizzazione delle proprie attività.
- 2. L'Associazione può ricorrere anche all'opera di volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- 3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- 4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice Terzo Settore.

Art. 9 - Libri sociali

- 1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Codice Terzo Settore, l'Associazione ha istituito e tiene aggiornati i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all' Art. 30 del Codice Terzo Settore, se istituito.

Art. 10 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
2. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto. Le riunioni svolte attraverso strumenti di comunicazione a distanza possono essere altresì registrate in formato digitale ed archiviate nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 11 - L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione e ne rappresenta l'organo sovrano.
2. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro i termini stabiliti nel presente Statuto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell'Associazione, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente con avviso comunicato ai soci via posta elettronica personale, ovvero con ogni altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno otto giorni prima dell'adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.
4. Possono intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e degli altri ulteriori contributi previsti, iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci. Ogni socio ha diritto a un solo voto, esercitabile anche mediante delega rilasciata nei termini indicati in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato può essere portatore di una sola delega. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato da coloro ai quali spetta la responsabilità genitoriale.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - in prima convocazione: è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto;
 - in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto;
 - delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
6. L'Assemblea straordinaria:
 - in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati;
 - delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza dei due terzi degli associati;
 - delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - in caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, è costituita e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
7. L'astensione si computa come voto negativo.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio all'uopo designato dall'Assemblea.
9. I verbali delle assemblee vengono redatti dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo o dal socio indicato dall'Assemblea.

Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea riunita in sede ordinaria, delibera in merito:
 - a) alla nomina e revoca dei componenti degli organi sociali scegliendoli fra gli associati;
 - b) all'approvazione del bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
 - c) alla responsabilità dei componenti gli organi associativi, ai sensi dell'Art. 28 del Codice Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- d) sui ricorsi contro i provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o ai provvedimenti di esclusione, assicurando ai soggetti interessati la più ampia garanzia di contraddittorio;
- e) all'ammontare della quota associativa annuale
- f) procede ad ogni altra eventuale nomina necessaria per l'espletamento delle proprie sedute;
- g) delinea gli indirizzi generali dell'attività sociale;
- h) delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- i) approva i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, predisposti dal Consiglio Direttivo;
2. L'Assemblea riunita in sede straordinaria, delibera in merito:
- a) alle modificazioni del presente Statuto;
- b) all'ammontare di eventuali contributi straordinari da parte dei soci
- c) alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- d) allo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Esso è composto da un numero di soci compreso tra tre e nove. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, si procederà alla sua sostituzione con il socio risultato il primo dei non eletti e resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. In mancanza di soci non eletti la sostituzione verrà effettuata con una nuova nomina da parte dell'Assemblea.
3. I componenti il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste all'Art. 26 comma 6 del Codice Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
5. Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
- a) nominare il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi fra i consiglieri;
- b) nominare il Segretario e il Tesoriere da scegliersi fra i consiglieri;
- c) gestire l'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- d) fissare la data dell'Assemblea annuale;
- e) ammettere nuovi soci e proporre all'Assemblea l'espulsione di soci oltre che deliberare in merito alla decadenza dei soci;
- f) curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari e del libro soci;
- g) predisporre i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; determinare l'importo della quota associativa annuale e di altri eventuali contributi richiesti ai soci;
- h) in collaborazione col Tesoriere predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno;
- i) stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- k) svolgere ogni altra attività consentita dalla Statuto e dalla legge necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare o anche quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vice Presidente.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

10. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono redatti dal Segretario o, in caso di sua assenza, da un altro consigliere.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto.
3. Al Presidente compete:
 - a) firmare gli atti sociali;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
 - c) garantire l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti di concerto con il Tesoriere;
 - e) verificare l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti promuovendone la revisione ove se ne presenti la necessità;
 - f) in caso di necessità e di urgenza tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio stesso, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva da convocare nel più breve tempo possibile.
4. In caso di impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente la cui firma, in tal caso, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

1. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte da due consiglieri distinti, ovvero da uno stesso soggetto.
2. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Segretario inoltre cura la tenuta, redazione e l'aggiornamento dei libri sociali di cui al precedente Art. 9 commi a), b), c), e d) e, quando applicabile, del libro di cui all'art 9 comma e).
4. Il Tesoriere, di concerto col Presidente:
 - a) predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
 - b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari dell'Associazione.

Art. 16 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività per mezzo di entrate derivanti da:
 - a) quote associative annue ed eventuali ulteriori contributi corrisposti dai soci;
 - b) svolgimento di attività di interesse generale (Art. 3 commi 2 e 3);
 - c) svolgimento di attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale di cui all'Art. 6 del Codice Terzo Settore nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento;
 - d) attività ed iniziative di raccolta fondi nelle modalità stabilite dall'Art. 7 del Codice Terzo Settore;
 - e) eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - f) eventuali donazioni e lasciti testamentari;
 - g) eventuali rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - h) ogni altra entrata consentita dal Codice Terzo Settore che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
2. Per ragioni particolari adeguatamente motivate dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria potrà deliberare il versamento, da parte dei soci, di somme aggiuntive di determinato ammontare.
3. Tutti i versamenti a qualsiasi titolo effettuati dai soci sono a fondo perduto. Essi non creano diritti trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Ref

M

Art. 17 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo, nonché dagli eventuali avanzi netti di gestione.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe secondo il disposto dell'Art. 9 del Codice Terzo Settore, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio annuale secondo le disposizioni applicabili di cui all'Art. 13 del Codice Terzo Settore.
3. Il Consiglio Direttivo, per ogni esercizio sociale, predispone il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Aprile dell'esercizio sociale successivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice Terzo Settore a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
5. Il bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, è messo a disposizione dei soci, ovvero spedito agli stessi via mail, per consultazione.
6. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.
7. Il bilancio approvato dall'Assemblea è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 20 - Utili o avanzi di gestione e fondi di riserva

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art. 8 del Codice Terzo Settore.

Art. 21 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall'Art. 11 c. 6.
2. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere, nonché la destinazione del patrimonio residuo in riferimento a quanto previsto dall'Art. 18 del presente Statuto.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Il presente Statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti lo Statuto della "Associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale Compagnia d'arte filodrammatica Il socco e la maschera" nonché qualsiasi norma regolamentare della stessa Associazione che con esso si ponga in contrasto.
2. Tutti i componenti gli organi sociali della "Associazione culturale per l'attività teatrale amatoriale Compagnia d'arte filodrammatica Il socco e la maschera" subentrano nelle cariche previste dal presente Statuto e resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato, così come prevista nello Statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.
3. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al Codice Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice Civile.

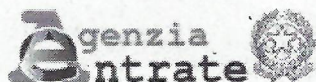
Roberto Mangione

Rosetta

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I
Registrato il 11/09/2016
Serie 3 N° 2319
Versati Euro 200
Di cui Imp. di Bollo /

PER ATTO DIR. PROV. S. DENTONA

[Handwritten signature]



DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI MILANO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MILANO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 11/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TNL , serie 3 , numero 2319

data di stipula: 03/09/2026

ident.vo telematico: TNL26L002319000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97497580155

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97497580155	MNGRSL67B52I533T			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24